

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3877 del 21/07/2017
Oggetto	RR 41/01 ARTT. 27 E 28 <i>ì</i> PROC. PC04A0038 - MASERATI ENERGIA SRL - RINNOVO E CAMBIO TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI SARMATO PC AD USO INDUSTRIALE E CONTESTUALE RATEIZZAZIONE PAGAMENTO CANONI PREGRESSI A NORMA DELLA L.R. N. 28/2013 ART. 45
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4018 del 21/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventuno LUGLIO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.)
di Piacenza**

OGGETTO: RR 41/01 ARTT. 27 E 28 – PROC. PC04A0038 - MASERATI ENERGIA SRL - RINNOVO E CAMBIO TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI SARMATO PC AD USO INDUSTRIALE E CONTESTUALE RATEIZZAZIONE PAGAMENTO CANONI PREGRESSI A NORMA DELLA L.R. N. 28/2013 ART. 45

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m.i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 1° maggio 2016;

VISTE le seguenti disposizioni di legge:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U. n. 80 in data 05/04/2013);
- la Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese istruttorie e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325

del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;
- la L.R. 29/12/2015, n. 22 ed in particolare l'art. 24 “Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico”;
- la L.R. n. 28 del 20/12/2013, in particolare l'art. 45 relativo alla rateizzazione delle somme dovute per l'utilizzo di beni del demanio idrico;

RICHIAMATI:

- il Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- le DGR n. 1781 del 12 novembre 2015 e n. 2067 del 14 dicembre 2015 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha deliberato il proprio contributo per l'aggiornamento dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano adottato in sede di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 7 e successivamente approvato in data 3 marzo 2016 con atto n.1;
- la “*Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico padano (direttiva derivazioni)*” adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 8 del 17 dicembre 2015;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010;

VISTA la D.G.R. n. 1195 in data 25/07/2016, recante “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- con Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28.07.2016 sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PREMESSO:

- che la Regione Emilia-Romagna, provvedeva con determina dirigenziale n. 3170 in data 15/03/2007, a rilasciare alla Società MASERATI SRL con sede in Sarmato PC, C.F. 00964740336, la concessione relativa all'opera di deri-

vazione e contestuale autorizzazione (ai sensi dell'art. 16 del RR 41/01) alla realizzazione di un pozzo ad uso industriale da perforarsi in un appezzamento di terreno sito in Comune di Sarmato PC, località Berlasco identificato al C.T. dello stesso comune al Foglio 21 del Mappale 25 per una portata massima di litri/sec. 2,8 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 29.500;

- che il suddetto provvedimento è stato rilasciato nell'ambito del procedimento di V.I.A. - L.R. n. 9/1999 – concluso con atto G.P. n. 296 in data 27/06/2007, per la realizzazione del progetto di realizzazione dell'impianto industriale per il trattamento di rifiuti compostabili;
- che il concessionario ha provveduto, al rilascio della concessione, alla corrispondenza del canone anno 2007 per un importo pari ad € 1.839,50 ed a costituire il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura pari all'annualità del canone previsto, per un importo di € 1.839,50;

PRESO ATTO che la richiamata Società MASERATI SRL ha trasmesso a questa Struttura:

- in data 20/06/2016 acquisita al prot. n. 6300, la domanda di rinnovo della concessione e contestuale richiesta di rateizzazione in n. 4 rate dei canoni dovuti dal 2008 al 2016;
- la nota integrativa della richiesta di rateizzazione di cui sopra (canoni pregressi dal 2008 al 2016) protocollata in data 27/3/2017 al n. 3447, nella quale vengono proposte le date di scadenza delle rate da versare nell'arco di nove mesi per un totale di € 17.823,70;
- l'attestazione di versamento per un importo di € 1.869,00 riferito al canone anno 2008, registrato in data 03/05/2017 al prot. n. 5035;
- la richiesta di voltura della concessione (n. 3170/2007) acquisita al prot. n. 5601 in data 12/5/2017, per effetto del conferimento del ramo d'azienda alla Maserati Energia Srl, come risulta dall'atto notarile allegato alla domanda (lasciando invariate partita IVA e sede legale);
- la nota di integrazione e correzione alla domanda di rinnovo, protocollata al n. 7393 in data 21/6/2017;

VERIFICATO che il concessionario ha provveduto al versamento delle spese d'istruttoria delle due domande;

RILEVATO, che la Società Maserati Srl ha provveduto, nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti, al versamento:

- del canone anno 2017 per un importo pari a € 2.071,67;
- del canone anno 2008 per un importo pari ad €. 1.869,00;
- di € 232,27 ad integrazione del deposito cauzionale, già costituito a suo tempo, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione (n. 3170/2007);

ACCERTATO che la richiamata Società si è impegnata a provvedere, a norma dell'art. 45, della L.R. 28/2013, al pagamento del debito vantato dall'Amministrazione regionale, per l'utilizzo di beni del demanio idrico per un importo totale di € 15.954,70 riferito ai canoni delle annualità dal 2009 al 2016;

VERIFICATA la compatibilità con il piano di gestione distrettuale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015;

CONSIDERATO, a norma del Regolamento Regionale 41/2001:

- di cui all'art. 27, che nulla osta al rinnovo della suddetta concessione in quanto, non sono sopravvenuti ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né motivi riconducibili a cause di diniego di cui all'art. 22;
- di cui all'art. 28, comma 2, del R.R. 41/01, che la richiesta di voltura è legittima e si può pertanto procedere al cambio di titolarità della richiamata concessione individuando la Società Maserati Energia Srl, quale intestataria della stessa;

CONSIDERATO inoltre, che l'art 45 della L.R. n. 28 del 20/12/2013, stabilisce, in merito alla rateizzazione delle somme dovute per l'utilizzo di beni del demanio idrico:

- di disporre, su richiesta dell'interessato, che sia ammesso il pagamento rateizzato con applicazione degli interessi nella misura prevista dall'art. 1284 del codice civile;
- di prevedere che le rate possano avere cadenza massima annuale e una durata complessiva non superiore ai dieci anni;
- di stabilire una presentazione di idonea garanzia fideiussoria, per importi superiori a € 25.000,00;
- di dare atto che il mancato pagamento di due rate entro il termine previsto fa decadere dal beneficio della rateizzazione;

RILEVATO:

- che il D.M. del 7/12/2016, pubblicato in G.U. il 14/12/2016, n. 291, ha fissato la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del c.c. allo 0,10% con decorrenza dal 1° gennaio 2017;
- che con l'entrata in vigore del nuovo contesto normativo, si debba procedere alla stesura di un nuovo disciplinare di concessione, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea di che trattasi ridefinendo, tra l'altro, il corrispettivo dovuto ai fini del canone e del deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che il rinnovo della concessione, possa essere rilasciato ai sensi dell'art. 21 del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, fino alla data del 31/12/2025 sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
- che la richiesta di rateizzazione possa essere accolta secondo quanto previsto dal precitato art. 45 della L.R. 28/2013;
- di definire il piano di rateizzazione come da prospetto sottostante, ottenuto in assenza di criteri, metodi ed indirizzi dell'Amministrazione Regionale, con il calcolo dell'ammortamento alla francese che prevede, inserendo come data puramente indicativa al fine di specificare le scadenze delle rate, la decorrenza al 30/07/2017, il pagamento in otto mesi, con n. 8 rate costanti, comprensive di quota interessi al saggio legale corrente salvo adeguamenti al variare del tasso annuale;

Rata n.	Scadenza rata	Debito iniziale	Importo rata	Quota capitale	Quota interessi	Debito residuo
1	30/07/17	€ 15.954,70	€ 1.995,46	€ 1.993,47	€ 1,99	€ 13.961,23
2	30/08/17	€ 13.961,23	€ 1.996,46	€ 1.993,71	€ 1,75	€ 11.967,52
3	30/09/17	€ 11.967,52	€ 1.997,46	€ 1.993,96	€ 1,50	€ 9.973,56
4	30/10/17	€ 9.973,56	€ 1.998,46	€ 1.994,21	€ 1,25	€ 7.979,34
5	30/11/17	€ 7.979,34	€ 1.999,46	€ 1.994,46	€ 1,00	€ 5.984,88
6	30/12/17	€ 5.984,88	€ 1.999,46	€ 1.994,71	€ 0,75	€ 3.990,17
7	30/01/18	€ 3.990,17	€ 1.999,46	€ 1.994,96	€ 0,50	€ 1.995,21
8	28/02/18	€ 1.995,21	€ 1.999,46	€ 1.994,96	€ 0,25	€ 0,00

RITENUTO pertanto, che a norma dell'art. 19 comma 1 del T.U. n. 1775/1933, *“la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua”*;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate,

1. di assentire, alla **Società Maserati Energia Srl**, con sede in Sarmato PC, C.F. 00964740336, fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione cod. proc. PC04A0038, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, già riconosciuta con determinazione regionale n. 3170 in data 15/03/2007;
2. di accogliere la richiesta di rateizzazione del pagamento di € 15.954,70 per canoni dovuti dal 2009 al 2016, secondo il prospetto indicato in premessa che prevede il pagamento in numero di 8 rate costanti di € 1.995,46 comprensive di quota interessi al saggio legale corrente dello 0,10% ai sensi dell'art. 1284 c.c. salvo adeguamento in caso di variazione dei saggi con decorrenza dal 30/07/2017 e fino al 28/2/2018;
3. di comunicare al concessionario le eventuali variazioni degli importi delle rate dovute a mutamenti del saggio d'interesse legale;
4. di dare atto che il mancato versamento di due rate entro i termini previsti, costituisce causa di decadenza dal beneficio, con la conseguenza che l'ammontare residuo dovrà essere versato in un'unica soluzione e, in difetto, si procederà alla riscossione coattiva prevista dall'art. 51, comma 4 della L.R. n. 24/2009;
5. di stabilire che il concessionario potrà saldare anticipatamente in qualsiasi momento il proprio debito residuo in un'unica soluzione;
6. di stabilire che la durata del rinnovo della concessione ha validità di anni 10 a decorrere dalla data (01/01/2016) successiva alla data di scadenza del precedente titolo e, pertanto, fino alla data del 31/12/2025;
7. di approvare il nuovo disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
8. di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge e di stabilire che il rinnovo della concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione per accettazione del disciplinare e il ritiro dello stesso da parte del concessionario
9. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa ovvero alla revoca della concessione medesima senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di

concessione;

10. di stabilire che il concessionario è tenuto a comunicare a questa Struttura, entro il 31 gennaio di ogni anno, i volumi di acqua prelevata come indicato dettagliatamente all'art. 6 del disciplinare allegato al presente atto;
11. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
12. Di dare atto infine che:
 - l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura concedente, ne sarà consegnata al concessionario copia conforme che dovrà essere bollata secondo la normativa vigente, con oneri a suo carico e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - la Regione Emilia Romagna dispone di appositi capitoli di Bilancio sui quali effettuare i versamenti relativi ai canoni, al deposito cauzionale ed alle spese di istruttoria;
 - qualora il presente provvedimento dovesse essere soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo dovrà esser fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità Giurisdizionale Ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133, commi b), c) e s.m. ed ai sensi del disposto R.D. n. 1775/1933 artt. 18, 143 e 144.

La Dirigente
Adalgisa dott.ssa Torselli (*)

(*) Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del DLgs. n. 82 del 7/3/2005.



**Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.)
di Piacenza**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata con procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), di cui al Titolo III della L.R. n. 9/99 e s.m. e i. alla **Maserati Energia Srl** con sede in Sarmato PC, C.F. 00964740336 - Codice Procedimento **PC040038**.

ART. 1

**LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI
DERIVAZIONE**

Localizzazione:

L'opera di presa consiste in un pozzo ubicato su un appezzamento di terreno sito in Comune di Sarmato PC, Località Berlasco, catastalmente identificato nel Catasto Terreni dello stesso Comune:

- coordinate catastali: foglio 21, mappale 44 (rectius mappale 25 derivato dal frazionamento del mappale 44);
- coordinate geografiche U.T.M.* X= 538617 Y= 4987364

Descrizione delle opere di derivazione:

Le caratteristiche del pozzo sono le seguenti:

- colonna tubolare in acciaio del diametro mm 219;
- profondità m 49 circa dal piano campagna;
- profondità filtri da m 42 a m 48 dal p.c.;
- pompa avente portata di 6 l/s.
- elettropompa sommersa avente una portata di litri/sec.6 e una potenza di Kw 5,5;

La rappresentazione delle opere di derivazione risultano, dalle tavole e dai disegni costituenti parte del progetto allegato alla domanda di attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui all'art. III della L.R. n. 9/1999 e s.m. e i.

ART. 2

QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

La quantità di acqua derivabile è stabilita come segue:

- portata massima 2,8 l/s;
- quantitativo massimo del prelievo 29.500 mc/anno.

ART. 3

DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è destinata per l'approvvigionamento idrico dell'impianto industriale per il trattamento di rifiuti compostabili.

ART. 4

DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La durata del rinnovo della concessione, a norma dell'art. 21, del R.R. n. 41/01 e della D.G.R. n. 787/2014, ha validità di anni 10 a decorrere dal 01/01/2016 (data successiva alla data di scadenza del precedente titolo) e pertanto fino alla data del 31/12/2025, fatto salvo il diritto alla rinuncia da parte del concessionario, ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà dell'Amministrazione concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della scadenza del titolo concessorio, persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Amministrazione prima della scadenza della stessa.

Art. 6

DISPOSITIVO DI MISURAZIONE

In ottemperanza a quanto previsto per le utenze industriali, il concessionario deve:

1. aver già provveduto all'installazione di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati;
2. assicurare la manutenzione in regolare stato di funzionamento dello strumento, dando tempestiva comunicazione a questa Struttura di eventuali malfunzionamenti;
3. trasmettere i risultati delle misurazioni effettuate, utilizzando la modulistica predisposta sul sito, **entro il 31 gennaio di ogni anno** alla scrivente Agenzia Arpae S.A.C. di Piacenza, all'indirizzo PEC: aoopc@cert.arpa.emr.it.

ART. 7

CANONE DELLA CONCESSIONE

7.1 La L.R. n. 2/2015 in particolare l'art. 8, recante "*Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*", ha stabilito che i canoni di concessione **"sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento"**.

7.2 E' in facoltà della Giunta Regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

7.3 Il concessionario, a norma del combinato disposto dell'art. 20, della L.R. n. 9/2012 e art. 45, della L.R. 28/2013, provvederà al versamento del debito vantato dall'Amministrazione regionale, per l'utilizzo di beni del demanio idrico, per un importo totale di € 15.954,70 riferito ai canoni delle annualità dal 2009 al 2016.

7.4 Il titolare della concessione, è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

7.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

7.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 8

DEPOSITO CAUZIONALE

8.1 All'atto del rinnovo della concessione, l'importo del deposito cauzionale originariamente versato viene adeguato alla nuova misura del canone.

8.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

8.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 9

OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

9.1 Qualità delle acque derivate – In considerazione del tipo di utilizzo, il Concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

9.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare la Struttura concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

9.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, delle opere accessorie e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Amministrazione concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Struttura concedente.

9.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La Ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla LR n. 7/1983, di utilizzare le sorgenti per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006.

La strumentazione installata per la misurazione dei prelievi idrici dovrà essere mantenuta in efficienza per garantire la corretta acquisizione dei dati di prelievo e resa inoltre accessibile al personale addetto al controllo.

In caso di interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o e per interventi di manutenzione, dovranno essere comunicati tempestivamente all'Autorità concedente i tempi previsti per il ripristino della strumentazione.

9.5 Sicurezza e rumore - E' a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

9.6 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dalla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione concedente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del DLgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01;

9.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di **decadenza, revoca, rinuncia** o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questa Struttura la cessazione d'uso delle sorgenti entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura delle sorgenti non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura delle sorgenti e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

9.8 Revoca - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

9.9 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

9.10 Cambio di titolarità – La richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del Reg. Reg. n. 41/01, è indirizzata alla Struttura concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

9.11 Varianti alla concessione – Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione, come definite dall'art. 31 del Reg. Reg. n. 41/2001, verranno istruite dalla Struttura concedente a norma del citato articolo.

ART. 10

SANZIONI

10.1 Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

1. è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
2. decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi.
3. decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda :
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3, senza valida motivazione.

10.2 L'Amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato il Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.